

**D.P.R. 24/04/1982, n. 335**

**Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.**

**Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 giugno 1982, n. 158, S.O.**

**6. Nomina ad agente.**

1. L'assunzione degli agenti di polizia avviene mediante pubblico concorso, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici;

b) età non superiore a ventisei anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento (17);

c) efficienza e idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (18) (19);

d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario (20);

e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.

1- *bis*. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera d), per l'accesso ai gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro» è sufficiente il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (21).

2. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitti non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

3. Sono fatte salve le disposizioni di legge o di regolamento relative all'immissione nel ruolo degli agenti di Polizia di Stato del personale assunto ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 343, dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78. Le specializzazioni conseguite nella forza armata di provenienza sono riconosciute valide, purché previste nell'ordinamento della Polizia di Stato. I posti che non vengono coperti con i reclutamenti previsti dal presente comma sono attribuiti agli altri aspiranti al reclutamento di cui ai commi precedenti.

4. I vincitori delle procedure di reclutamento ammessi al corso di formazione sono nominati allievi di polizia.

5. Possono essere inoltre nominati allievi agenti, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico i quali ne facciano richiesta, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 (22).

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, al coniuge ed ai figli superstiti, nonché ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace (23).

7. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso e delle altre procedure di reclutamento, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di formazione della graduatoria finale (24) (25).

---

(17) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. e), n. 1), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

(18) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

(19) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.M. 30 giugno 2003, n. 198.

(20) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. e), n. 1), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

(21) Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. e), n. 2), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

(22) Comma così modificato dall'art. 37, L. 16 gennaio 2003, n. 3. Vedi, anche, l'art. 30, L. 23 agosto 2004, n. 226.

(23) Vedi, anche, l'art. 30, L. 23 agosto 2004, n. 226.

(24) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. e), n. 3), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

(25) Gli attuali articoli da 6 a 6- *quater* sostituiscono l'originario articolo 6, ai sensi di quanto disposto dal comma 4- *bis* dell'art. 1, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 28 aprile 2005, n. 129.